



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania  
**Media-Conciliazione Forense – Verbania**

Organismo di Mediazione

istituito ai sensi del D.L.vo. n. 28/2010 con delibera del C.O.A. del 07.02.2011  
iscritto presso il Registro del Ministero della Giustizia il 18.11. 2011 al n. 733

Verbania – Pallanza, Palazzo di Giustizia  
tel. 0323503872 - fax 0323557548  
p.e.c. mediaconciliazioneforensevb@pecvb.it

Procedimento di mediazione n. 71/2020

promosso da ANTONIAZZA VITTORIO +6  
(Cognome Nome / Ragione Sociale)

nei confronti di LANGLOIS ODETTE ANNETTE +3  
(Cognome Nome / Ragione Sociale)

Stim.mo Avv.to

Lorenzini Paola

Via Rigola n. 1

28921 VERBANIA

a mezzo p.e.c. avvpaolalorenzini@puntopec.it

La presente per comunicare che in relazione alla allegata domanda di mediazione questo Organismo ha fissato il primo incontro di cui all'art. 8, comma I, D.L.vo n. 28/10, nella sede dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Verbania (C.so Europa n. 3 – piano primo) per il giorno

**31.7.2020 ad ore 9,00**

alla presenza del Mediatore nominato nella persona dell'Avv. Penoni Gabriella

Si evidenzia che in forza del D. L.vo n. 28/10 è necessaria l'assistenza di un Avvocato; il titolare del diritto oggetto della vertenza deve partecipare personalmente, ovvero a mezzo di procuratore munito di delega scritta che lo autorizzi a disporre del diritto sostanziale ed a conoscenza dei fatti oggetto del procedimento. Si ritiene opportuno rappresentare che l'orientamento di certa giurisprudenza ritiene non assolta la condizione di procedibilità ove il delegato sia il medesimo legale che assiste la parte.

Si pregano le parti invitate di voler comunicare per iscritto, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione al procedimento. La comunicazione potrà avvenire mediante compilazione ed invio – anche a mezzo p.e.c. – dell'apposito modulo scaricabile dal sito web dell'Ordine degli Avvocati di Verbania ([www.ordineavvocativerbania.it](http://www.ordineavvocativerbania.it)) con gli allegati ivi indicati.

La prosecuzione del procedimento oltre il primo incontro comporterà per ciascuna parte il pagamento delle spese di mediazione quantificate - in ragione del valore della domanda come dichiarato nell'istanza e salvo verifica da parte dell'Organismo - nell'importo di € 195,20 oltre a quanto dovuto per le spese di avvio della procedura.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'O.d.M. apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato

Si comunica alle parti che, nel medesimo termine di otto giorni, è possibile far pervenire eventuale indicazione (congiunta o separata) di preferenza per la designazione congiunta di uno dei Mediatori iscritti negli elenchi di questo Organismo consultabili sul predetto sito web. L'indicazione è ammessa per numero massimo di tre nominativi: l'Organismo nominerà quello – o, eventualmente, il primo secondo il normale criterio di scorrimento degli elenchi – sul quale entrambe le parti avessero espresso la preferenza.

A norma dell'art. 8, comma 1, D.L.vo n. 28/10 durante l'incontro il Mediatore chiarirà la funzione e le modalità di svolgimento della procedura raccogliendo l'intenzione delle parti in ordine alla prosecuzione della medesima, che potrà svolgersi, ed eventualmente concludersi, nel medesimo o in successivi incontri.

Dalla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, all'incontro di mediazione il Giudice eventualmente adito potrà desumerne argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile;

Nel caso di mediazione obbligatoria la mancata partecipazione all'incontro senza giustificato motivo comporterà la condanna della parte costituita nell'eventuale successivo giudizio al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio medesimo.

La corresponsione dell'indennità di mediazione comporta la possibilità, in caso di successo della procedura di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di €. 500,00; in caso di insuccesso della mediazione il credito d'imposta sarà ridotto della metà.

Tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di €. 50.000,00 ed in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Si comunica altresì che la documentazione depositata dalle parti è consultabile ed estraibile in copia previa corresponsione dei relativi costi: a tal fine lo sportello è aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

L'Ente è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Verbania, lì 4 giugno 2020

Il Segretario dell'O.d.M.  
Avv. Antonello Viviano

